

ALLEGATO "A"

Statuto

Art. 1. - È costituita l'Associazione denominata "MOISA: International Society for the Study of Greek and Roman Music and its Cultural Heritage" (d'ora in avanti: «Associazione»). Essa è una libera Associazione e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente statuto.

Ha sede in Ravenna, presso il Dipartimento di Storie e Metodi per la Conservazione dei Beni Culturali, via degli Ariani 1.

Art. 2. - L'Associazione promuove la conservazione, l'interpretazione e la valorizzazione della musica e della teoria musicale greca e romana e la sua eredità culturale sino al presente.

Persegue pertanto i seguenti scopi:

- promuovere la ricerca (soprattutto di natura interdisciplinare) riguardante la musica e il suo ruolo nella società e nella cultura greca e romana;
- realizzare il censimento dei beni musicali (beni archeologici, bibliografici ed archivistici, strumenti musicali, registrazioni sonore, materiale iconografico-musicale, beni teatrali, ecc.) delle antiche civiltà greca e romana e delle loro eredità culturali presso enti pubblici, fondazioni e raccolte private;
- promuovere lo studio e la circolazione dei beni musicali che derivano dalle antiche Grecia e Roma;
- progettare ricerche etnomusicologiche volte a documentare la persistenza di antiche prassi esecutive nelle musiche di tradizione;
- studiare l'eredità culturale della pratica e della teoria musicale greca e romana;
- organizzare e ospitare un incontro annuale per comunicare notizie e ricerche tra i soci e per gestire l'Associazione;
- agevolare la comunicazione tra i soci con qualsiasi mezzo;
- coordinare i progetti di ricerca nazionale e internazionale e di gruppi operanti nel settore e collaborare con altri gruppi di studio e associazioni, Università, Conservatori e scuole di ogni ordine e grado per la realizzazione di iniziative volte alla conoscenza della musica greca e romana e della sua eredità culturale.

Art. 3. - Lingue ufficiali dell'Associazione sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.

Art. 4. - I soci possono essere:

- soci ordinari: persone o enti che pagano la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
- soci sostenitori: persone o enti che contribuiscono economicamente allo svolgimento delle attività della Associazione;
- soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Essi sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Art. 5. - L'ammissione dei soci ordinari, sostenitori ed onorari, su domanda del richiedente, è deliberata dal Consiglio direttivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e il regolamento interno. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli

scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo e espulsione.

Art. 7. - Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di voto.

Art. 8. - Le risorse economiche della Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- in tutti i casi realizzate da l'Associazione nell'ambito delle sue attività.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuali e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dal Consiglio direttivo.

Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'assemblea, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Art. 9. - L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

Ogni anno il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di ottobre.

Esso deve essere disponibile online entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo.

Art. 11. - L'assemblea dei soci è l'organo fondamentale dell'Associazione che ne assicura la corretta gestione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, entro il mese di Ottobre.

L'assemblea straordinaria può essere richiesta dal Consiglio direttivo con 6 mesi di anticipo o da almeno un decimo dei soci che inoltreranno la loro richiesta al Presidente con almeno 6 mesi di anticipo.

La comunicazione di un'assemblea straordinaria deve essere trasmessa ai soci almeno 5 mesi e mezzo prima della data fissata.

Le assemblee sono valide se è presente la maggioranza dei soci e deliberano validamente con la maggioranza dei presenti, ad eccezione di delibere su emendamenti agli articoli del presente Statuto.

Tutti gli emendamenti agli articoli del presente Statuto dell'Associazione richiedono il voto di almeno 2/3 della maggioranza dei membri dell'Assemblea.

In mancanza del numero legale utile, vale a dire della maggioranza dei membri dell'

Assemblea dei soci, le deliberazioni saranno prese, tramite le procedure informatiche di voto, entro un mese dal suddetto incontro, dalla maggioranza degli aventi diritto, ad eccezione di emendamenti agli articoli del presente Statuto. È invece necessaria la maggioranza di almeno 2/3 degli aventi diritto per decidere su un emendamento agli articoli dello Statuto.

I soci che non possono intervenire di persona all'Assemblea generale possono farsi legittimamente rappresentare, tramite delega scritta, da uno dei soci presenti. La delega può essere designata per posta elettronica o per posta ordinaria e la delega deve essere registrata dal Segretario dell'Associazione. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

La convocazione va comunicata online a tutti i soci almeno 30 giorni prima della data dell'assemblea.

I verbali delle Assemblee devono essere conservati nella sede e comunicati per via informatica a tutti i soci.

Art. 12. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea designa un socio incaricato di presiedere l'Assemblea medesima ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 13. - Il Consiglio direttivo è composto da un numero dispari di componenti, fino a un massimo di sette.

Elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Segretario deve poter gestire il conto bancario e postale in Italia.

I membri del Consiglio direttivo devono ricevere l'avviso e l'ordine del giorno della riunione del Consiglio direttivo per posta elettronica o ordinaria almeno 15 giorni prima della riunione stessa.

Il Consiglio è validamente convocato quando sono presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la seduta.

In caso contrario, la decisione sarà rimessa con votazione con procedura informatica a tutti i membri del Consiglio, che delibererà a maggioranza.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.

Se nel corso del triennio di carica viene a mancare per una ragione qualsiasi un componente del Consiglio direttivo, il Consiglio provvede alla cooptazione di altro membro, che durerà in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo gestionale ed esecutivo dell'Associazione. Si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato da:

- Presidente;
- almeno due dei componenti, su richiesta motivata e inviata per posta elettronica o ordinaria a tutti i membri del Consiglio;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci, inviata per posta elettronica o ordinaria al Presidente del Consiglio direttivo;
- il Consiglio direttivo può a sua discrezione tenere le riunioni e gestire le attività per mezzo della posta elettronica, per video o tele conferenza.

Regolare avviso di ogni convocazione del Consiglio direttivo deve essere inoltrata per posta elettronica o ordinaria a tutti i membri del Consiglio almeno 90 giorni prima della data della riunione.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- approvare le richieste di ammissione all'Associazione;
- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- scegliere i programmi scientifici e le iniziative culturali ed editoriali;
- nominare eventuali comitati tecnici e gruppi di lavoro;
- stipulare convenzioni o contratti con Enti e Istituzioni;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi della quota annuale;
- deliberare l'applicazione delle sanzioni citate all'art. 6 nei confronti dei soci che turbino lo svolgimento delle attività dell'Associazione;
- determinare il numero dei componenti il Consiglio direttivo da sottoporre al voto dell'Assemblea;
- prendere qualsiasi iniziativa ritenuta necessaria dal Consiglio direttivo o dall'Assemblea per il mantenimento e l'attività ordinaria della Società.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da poter consultare presso la sede della Associazione e da rendere noto anche online ai soci.

Art. 15. - Il Presidente è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione. Può inoltre dare mandato ai soci per la gestione di attività specifiche, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Il Vice Presidente o, in successione, il Segretario sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, con tutti i poteri di cui dispone il Presidente.

Il Segretario può anche aprire e chiudere conti correnti bancari e postali. Prepara inoltre la relazione annuale da sottoporre al Consiglio direttivo e da rendere pubblica all'Assemblea dei soci.

Il Tesoriere registra e conserva tutta la documentazione finanziaria della Associazione. Prepara inoltre la relazione annuale dell'attività finanziaria da sottoporre al Consiglio direttivo e da rendere pubblica all'Assemblea dei soci.

Art. 16. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea. Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 31 del c.c.

Art. 17. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci può competere il rimborso delle spese regolarmente documentate su delibera del Consiglio direttivo.

Art. 18. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia in Italia.